

TI_GERICHTE 17.2004.18 vom 13. Oktober 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2004.18

FR: TI_GERICHTE 17.2004.18 du 13 octobre 2005

IT: TI_GERICHTE 17.2004.18 del 13 ottobre 2005

Regeste

grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale - condizioni oggettive e soggettive

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata poggia su un arbitrario accertamento dei fatti, un'arbitraria valutazione delle prove e un'errata applicazione del diritto federale (ricorso, pag. 9 in fondo). Ora, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove si cercherebbe invano di sapere in che cosa consista l'arbitrio, tanto meno ove si pensi che nel memoriale l'interessato dà più volte per acquisiti i fatti posti a base della sentenza impugnata. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra pertanto inammissibile.

E. 3

Per quanto attiene all'applicazione del diritto, il ricorrente afferma che l'accusato, autista di professione, avrebbe dovuto comportarsi con maggiore diligenza, soprattutto con 39 passeggeri a bordo: in primo luogo non avrebbe dovuto mettersi caramelle in bocca, togliendo le mani dal volante, e in secondo luogo avrebbe dovuto fermare il torpedone subito dopo i primi colpi di tosse. Egli dev'essere condannato quindi “non per aver perso coscienza, ma per aver mangiato al volante, rispettivamente per aver continuato la sua corsa durante l'attacco di tosse, con gli occhi pieni di lacrime” (ricorso pag. 8). a) Il presidente della Pretura penale ha ricordato anzitutto che l'art. 90 n. 2 LCStr commina la detenzione o la multa a chi, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Tale reato può essere commesso anche per negligenza (art. 100 n. 1 LCStr). Ciò premesso, nel caso specifico egli ha accertato che al momento di perdere conoscenza (e quindi il controllo del mezzo), l'imputato non era in grado d'intendere né di volere e non era responsabile dei suoi atti. Il presidente della Pretura penale non ha mancato di indagare se l'accusato avesse commesso un'imprudenza colpevole, ma non l'ha ravvisata, accertando che dai primi colpi di tosse allo svenimento erano trascorsi 3 o 4 secondi al massimo, onde l'impossibilità per l'uomo di reagire adeguatamente. D'altro lato – egli ha continuato – che dopo alcuni colpi di tosse segua un principio di soffocamento tanto rapido da far perdere conoscenza in pochi istanti è un fatto assolutamente straordinario, praticamente una fatalità di fronte dalla quale nemmeno un conducente professionista può cautelarsi. b) L'art. 90 n. 2 LCStr presuppone un'oggettiva e grave violazione di un'importante norma della circolazione con relativa messa in pericolo della sicurezza stradale (DTF 123 IV 88 consid. 2a pag. 91, 122 IV 173 consid. 2b/aa pag. 175). Dal profilo soggettivo deve ascriversi all'autore una grave negligenza, cioè un comportamento senza scrupoli o palesemente contrario alle norme della circolazione (DTF 123 IV 88 consid. 2a pag. 91 con richiamo, 122 IV 173 consid. 2b/aa

pag. 175). Un pericolo per la sicurezza di terzi nel senso dell'art. 90 n. 2 LCStr è dato nel caso di una cosiddetta “ messa in pericolo astratta accresciuta ” (DTF 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid. 2b/aa pag. 232). Dal profilo soggettivo l'art. 90 n. 2 LCStr richiede pertanto una colpa grave o almeno una grave negligenza (DTF 123 IV 88 consid. 4a pag. 93). Negligenza grave sussiste anche ove l'autore, violando i suoi doveri, non abbia pensato alla possibilità di creare un pericolo. In casi del genere essa va ravvisata però solo dopo un esame approfondito (DTF 123 IV 88 consid. 4a pag. 93). c) Nella fattispecie gli accertamenti operati dal primo giudice non consentono di intravedere una condotta particolarmente riprovevole dell'imputato. Contrariamente all'opinione del ricorrente, non si riscontra infatti una violazione dell'art. 3 cpv. 3 ONC (divieto per i conducenti di veicoli a motore di abbandonare il dispositivo di guida) per il solo fatto che il conducente abbia tolto un attimo una mano dal volante per mettersi in bocca una caramella. Si ragionasse a tale stregua, andrebbe condannato chiunque accenda o spenga l'autoradio. Per di più, come ha rilevato il primo giudice, in concreto tale comportamento non si è rivelato causale per l'incidente, poiché l'imputato si era messo la caramella in bocca ancor prima di entrare nel tunnel, mentre l'infortunio è sopraggiunto a 300 m dal portale. Quanto all'art. 3 cpv. 2 ONC (divieto per il conducente di torpedoni di dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro se il traffico è intenso o la strada è difficile), il richiamo del ricorrente è addirittura incomprensibile. Su questo punto il ricorso denota tutta la sua inconsistenza. d) Il ricorrente obietta, certo, che l'accusato avrebbe dovuto fermare il torpedone subito dopo i primi colpi di tosse. Il problema è che tra i primi colpi di tosse e lo svenimento sono intercorsi appena 3 o 4 secondi. E il presidente della Pretura penale non ha violato il diritto per avere ritenuto che nelle straordinarie circostanze del caso (per comune esperienza e secondo il normale andamento delle cose non si perdono i sensi in 3 o 4 secondi a causa di una caramella) quei pochi attimi fossero un intervallo troppo breve per un'efficace reazione. Si fosse trattato di un normale attacco di tosse, si sarebbe potuto senz'altro pretendere dal guidatore un comportamento diverso. Una tosse tanto violenta da provocare uno svenimento in 3 o 4 secondi è invece un fenomeno del tutto anomalo e atipico, che ha colto di sorpresa l'imputato, il quale non ha avuto il tempo di fermare il pullman. Se ne conclude che nelle particolari condizioni descritte il presidente della Pretura penale non ha violato l'art. 90 n. 2 LCStr (né l'art. 31 cpv. 1 LCStr, non menzionato nel decreto di accusa, che impone al conducente di padroneggiare costantemente il veicolo, in modo da conformarsi ai suoi doveri di prudenza). Anche in proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

E. 4

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 e CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre all'accusato, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'indennità di fr. 1500.– a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a _____ R_____ fr. 1500.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.